

## Sommario

### Norme internazionali

Organizzazione delle nazioni unite

#### Consiglio di sicurezza

Risoluzione 4 agosto 2009, n. 1882, *Children and armed conflict* ..... 2

### Norme italiane

Parlamento italiano

Legge 3 agosto 2009, n. 112, *Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 2009, n. 186 ..... 2

Governo italiano

#### Ministero dell'interno

Circolare ministeriale 7 agosto 2009, n. 19, *Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile* ..... 3

### Giurisprudenza

Corte suprema di cassazione

Sezioni unite civili, sentenza del 19 agosto 2009, n. 18373 ..... 3

### Norme regionali

Regione Emilia-Romagna

Delibera di Giunta regionale 20 luglio 2009, n. 1036, *Interventi in materia di sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi e di altre fasce deboli, dei minori accolti a scopo adottivo e in affidamento familiare o accolti in comunità residenziali, per l'accesso alle prestazioni sanitarie*, pubblicata nel BUR Emilia-Romagna del 12 agosto 2009, n. 142 ..... 4

Regione Puglia

Delibera di Giunta regionale del 4 agosto 2009, n. 1517, *L.R. 17/2005, art. 21 - Interventi in materia di politiche giovanili. Attività anno 2009*, pubblicata nel BUR Umbria del 20 agosto 2009, n. 128 ..... 4

Regione Umbria

Legge regionale 29 luglio 2009, n. 18, *Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza*, pubblicata nel BUR Umbria del 5 agosto 2009, n. 35 ..... 5

## Norme internazionali

### Organizzazione delle nazioni unite

#### Consiglio di sicurezza

##### Risoluzione 4 agosto 2009, n. 1882, *Children and armed conflict*

Il Consiglio di sicurezza dell'ONU, con la risoluzione del 4 agosto 2009, riafferma le sue precedenti emanate dal 1999 al 2009 concernenti il problema della violazione dei diritti dei bambini durante i conflitti armati. Tale violazione non solo si manifesta in tutte quelle situazioni in cui i bambini non sono opportunamente tutelati durante il corso delle guerre (uso indiscriminato di mine sepolte nel terreno), ma soprattutto in tutti quei casi in cui il bambino stesso è bersaglio di brutalità da parte delle forze armate avversarie come nei casi di reclutamento, uccisione, stupro e altre violenze sessuali, o singolarmente in prima persona o come collettività di bambini (deliberati attacchi a scuole o ospedali).

In questo contesto si invitano gli stati-membri a formulare piani tempestivi per controllare la situazione già messa in luce da altri organismi internazionali come l'UNICEF, richiamando la loro responsabilità nel perseguire penalmente i responsabili di tali crimini, nel prevenire crimini non ancora commessi, come il reclutamento dei bambini, e in ultimo anche formulando piani e strategie prioritarie per riparare alle violenze subite dai bambini e per ridare a loro un sia pur parziale benessere. Nei rapporti stessi sulla situazione specifica di un paese la materia dei bambini in conflitti armati deve essere inclusa come parte specifica del rapporto.

Su questa risoluzione si veda il [commento](#) congiunto riguardante una successiva risoluzione di argomento attinente, pubblicato fra le Segnalazioni del Portale dell'infanzia e dell'adolescenza.

## Norme italiane

### Parlamento italiano

##### Legge 3 agosto 2009, n. 112, *Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 2009, n. 186

La Commissione parlamentare per l'infanzia, con le modifiche apportate dalla legge 112/2009 alla legge istitutiva (L. 451/1997), ha mutato denominazione (diventando Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza) ed esteso agli adolescenti quelle competenze che la legge n. 451/1997 le aveva affidato sull'infanzia. Infatti, in seno alla Commissione era sentita fortemente l'esigenza di focalizzare l'analisi e lo studio anche sull'adolescenza dato che la ricerca nei diversi settori pedagogico, giuridico, del diritto internazionale, della psicologia dell'età evolutiva e della psicoanalisi aveva evidenziato chiaramente che l'infanzia e l'adolescenza (quest'ultima intesa come continuazione dell'età evolutiva legata al momento dell'infanzia) sono periodi della vita dei minori difficilmente separabili in maniera netta. Così la nuova legge, nel modificare la legge n. 451, precisa che alla Commissione sono affidati i compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione «relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva».

All'articolo 1 comma 4 della legge 451/1997, rinnovato con l'aggiunta dell'articolo 4 *bis*, si stabiliscono i nuovi compiti della Commissione prevedendo che la stessa «nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e all'estero e con le associazioni, le organizzazioni non governative e tutti gli altri soggetti operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti di minori nonché dell'affido e dell'adozione».

Un'altra importante novità prevista dalla legge in analisi è l'introduzione, all'articolo 2, del parere della Commissione reso sul piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva dell'Osservatorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.103 dove viene specificata la sua obbligatorietà.

## Governo italiano

### Ministero dell'interno

**Circolare ministeriale 7 agosto 2009, n. 19, Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile**

Con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell'Interno fornisce alcune importanti indicazioni operative in materia di anagrafe e di stato civile sulle novità introdotte con la legge 94/2009 (su questa legge si veda il [commento](#) pubblicato sul Portale dell'infanzia e dell'adolescenza).

In particolare circa l'art. 1, comma 15 della legge 94 che, unitamente all'art. 116 del codice civile, disciplina il matrimonio dello straniero (extracomunitario) in Italia, la circolare spiega che, oltre alla presentazione della dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio, è necessario anche un documento attestante la regolarità del soggiorno (quindi il richiedente deve essere in possesso del permesso di soggiorno, o il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la carta di soggiorno di familiare di un cittadino UE) nel territorio italiano. Ma il chiarimento più atteso e, quindi, più significativo della circolare è senz'altro quello finalizzato a evitare interpretazioni troppo restrittive della disposizione contenuta nella legge circa gli atti di stato civile (comma 22, lett. g, dell'articolo 1 che modifica l'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 286/1998) da parte dei cittadini stranieri soggiornanti in Italia non in regola con il permesso di soggiorno. A tal proposito il ministero spiega che per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione «non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto e che l'atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato art. 6».

## Giurisprudenza

### Corte suprema di cassazione

**Sezioni unite civili, sentenza del 19 agosto 2009, n. 18373**

Le Sezioni unite civili della Corte di cassazione con la sentenza del 19 agosto 2009, n. 18373 confermano la censura disposta dal Consiglio Superiore della Magistratura nei confronti di un procuratore della Repubblica che, sollecitato dal preside di una scuola, aveva adottato un provvedimento disciplinare di allontanamento di un giovane alunno disabile aggressivo, ritenuto pericoloso sia per i compagni sia per la normale prosecuzione delle attività formative tipiche dell'insegnamento invece di sollecitare l'autorità amministrativa a provvedere tramite i servizi sociali.

Tale provvedimento, infatti - dichiarato «abnorme e inesistente» e non inquadrabile in nessun modello legale (il giovane non aveva mai avuto denunce di reati commessi o di danni provocati) - non rientra fra le prescrizioni del DPR 488/1988 sul processo penale minorile e si sostanzia come una grave e inescusabile negligenza che ha leso i diritti fondamentali del giovane destinatario incidendo sulla libertà personale "incomprimibile" e sul diritto allo studio di un ragazzo portatore di handicap.

## Norme regionali

### Regione Emilia-Romagna

Delibera di Giunta regionale 20 luglio 2009, n. 1036, *Interventi in materia di sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi e di altre fasce deboli, dei minori accolti a scopo adottivo e in affidamento familiare o accolti in comunità residenziali, per l'accesso alle prestazioni sanitarie*, pubblicata nel BUR Emilia-Romagna del 12 agosto 2009, n. 142

La delibera del 20 luglio 2009, n. 1036 approvata dalla Giunta della regione Emilia-Romagna ha come obiettivo quello di far fronte alla fase di criticità economica del paese che rende necessaria la previsione di misure straordinarie per sostenere le famiglie e le fasce deboli della popolazione dei residenti in Emilia-Romagna le cui condizioni di precarietà potrebbero arrivare a determinare anche delle difficoltà di accesso ai servizi sanitari.

Infatti, in ottemperanza ai principi fondamentali del diritto alla salute e di quello di uguaglianza garantiti dalla nostra Costituzione, e in particolare al riconoscimento del valore etico e sociale delle scelte adottive e affidatarie delle famiglie, la Regione si propone di aiutare le famiglie con bambini e adolescenti, adottati e affidati, garantendo loro cure gratis per tutelarne la salute fisica e psicologica. In particolare, per i minori stranieri adottati, la fase maggiormente difficoltosa e quindi anche più monitorata è quella relativa alla fase dell'inserimento iniziale nella nuova famiglia dove spesso sono diagnosticate malattie non riconosciute nel Paese di origine oppure anche situazioni critiche, sotto il profilo affettivo, che devono essere affrontate.

Il provvedimento prevede l'esenzione dal pagamento del ticket per minori accolti a scopo adottivo e in affidamento familiare (anche a parenti) o accolti in comunità assistenziali per tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate presso le strutture sanitarie, pubbliche e private, accreditate della Regione: in particolare beneficiano di questa disposizione i minori che al momento della fruizione della prestazione risultino essere accolti in adozione da coniugi residenti in Regione, con procedura di adozione nazionale o internazionale, per la durata di 24 mesi dall'ingresso del minore in famiglia, e quelli affidati a coppie, a singoli o a familiari di 2° e 3° grado residenti in regione o accolti in comunità residenziali per l'intera durata del periodo di affido o di accoglienza in comunità predisposto dal servizio sociale di competenza.

Per usufruire dell'esenzione la delibera diversifica i casi di adozione nazionale e internazionale, la cui scadenza è di 24 mesi dall'ingresso del minore in famiglia, dai casi di minori in affidamento o in comunità residenziale la cui esenzione avrà scadenza al momento del rientro nella famiglia naturale o al compimento della maggiore età.

### Regione Puglia

Delibera di Giunta regionale del 4 agosto 2009, n. 1517, *L.R. 17/2005, art. 21 - Interventi in materia di politiche giovanili. Attività anno 2009*, pubblicata nel BUR Umbria del 20 agosto 2009, n. 128

La delibera 1517/2009 approva le iniziative richieste nella legge 17/2005 in materia di politiche giovanili e trova la sua *ratio* nella ricerca di specifiche politiche per i giovani pugliesi, coerenti con le previsioni di potenziamento e valorizzazione della piena e attiva partecipazione dei giovani alla vita sociale, economica e politico-istituzionale della Regione.

Il fatto che giovani pugliesi si stiano facendo strada nel campo della ricerca scientifica, della musica e dell'arte in generale e dell'innovazione produttiva, impone all'amministrazione regionale una scelta strategica che veda la potenzialità dei ragazzi come risorsa e ricchezza sociale irrinunciabile, dove la creatività ha (in quanto capacità di produzione di nuove idee, vale a dire uno dei principali fattori di competizione della Puglia) oltre a un valore culturale e sociale, anche un valore economico. E perché il giovane talento si trasformi in valore economico, alla Regione occorre un contesto per far nascere e

crescere la creatività e lottare per farla rimanere. Il sapere, la competenza e le idee nuove rappresentano la nuova variabile produttiva.

Le iniziative e i progetti approvati puntano a coinvolgere le nuove generazioni sui temi e sugli obiettivi della programmazione regionale, dove le tematiche, che saranno affrontate nei momenti di dibattito formativo, sono quelle proprie delle giovani generazioni: la scuola, il lavoro, la precarietà, la legalità.

## Regione Umbria

Legge regionale 29 luglio 2009, n. 18, *Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza*, pubblicata nel BUR Umbria del 5 agosto 2009, n. 35

La finalità della legge 18/2009 che istituisce la figura del Garante è quella di assicurare la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ai minori che sono presenti sul territorio regionale (anche se provenienti da altri paesi).

Al Garante spettano le attività di difesa e di verifica dell'attuazione dei diritti dei minori, ma anche quelle di "promozione" dei diritti all'istruzione, alla famiglia, all'assistenza socio-sanitaria e alla vita in genere. Il Garante, che opera in piena autonomia e indipendenza, in collaborazione con i servizi regionali, con il mondo della scuola, con le istituzioni che si occupano di minori e con il mondo del volontariato, ha il compito di attivare iniziative finalizzate alla diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza.

La legge dedica attenzione al compito di prevenzione e contrasto di abusi e violenze, ai contenuti dell'informazione, anche attraverso la realizzazione di servizi di informazione e sensibilizzazione mirati.

Si stabilisce anche la gratuità dell'incarico del Garante che è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali fra persone esperte che hanno maturato esperienza nel campo dell'età evolutiva e in quello educativo. La legge prevede che il garante riferisca almeno una volta l'anno in aula sulla propria attività. L'incarico di Garante è, inoltre, incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato.

Su questa legge si veda il [commento](#) congiunto riguardante anche l'istituzione del garante in Basilicata e nella provincia di Bolzano, pubblicato fra le Segnalazioni del Portale dell'infanzia e dell'adolescenza.